



MANIFESTO PER LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA GESTIONE TEMPORANEA DEI BENI PUBBLICI A CAVA DE' TIRRENI

Proponenti MACASS APS - CO.BE.CO

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel dialogare con l'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni in occasione di eventi culturali organizzati da associazioni no-profit (a titolo di esempio il più recente caso del [MAC Fest](#)), si ritiene necessario un intervento civico per l'adozione di un regolamento che disciplini l'iter da seguire per l'utilizzo di beni immobili comunali e, conseguentemente, i rapporti tra ente e compagini sociali, con una chiara e univoca definizione delle modalità di gestione delle istanze.

Il presente documento intende chiarire le finalità dell'intervento, fornire una disamina dei principali punti oggetto del regolamento e indicare le modalità mediante le quali si proporrà l'adozione dello stesso.

1. Il Dialogo con l'Ente e la Discrezionalità della Dirigenza

L'organizzazione di un evento o di una manifestazione richiede serietà e dedizione, un impegno quotidiano anche per chi svolge queste attività a titolo volontario.

L'iter per l'ottenimento di una concessione a titolo gratuito per l'utilizzo dei beni immobili del Comune di Cava de' Tirreni si è rivelato in più occasioni farraginoso. L'assenza di risposte in tempi certi, il continuo slittamento di responsabilità tra i diversi uffici, l'incertezza sulle corrette procedure da seguire ai fini della presentazione delle istanze e l'estrema discrezionalità dei criteri previsti non sono da ritenersi un buon modello di gestione della cosa pubblica, tanto meno delle relazioni con la cittadinanza. Persino l'incontro con più di una maestranza politica si rivela vano ai fini dell'assegnazione temporanea degli spazi. Da ultimo, nel caso del MAC fest, la procrastinazione ripetuta nel corso di più di sei mesi si è, infine, conclusa con il pagamento di un canone concessorio sproporzionato rispetto alle finalità della rassegna, al suo essere a ingresso gratuito e al servizio di interesse e attrazione culturale reso alla città.

Infatti, dopo il noto intervento della Corte dei Conti circa la situazione economico finanziaria dell'Ente, è stato evidenziato, da parte dell'Amministrazione, che il pagamento degli spazi richiesti era necessario a evitare che l'Ente potesse incorrere in danno erariale; circostanza di recente smentita dalla vicenda che ha riguardato la concessione a titolo gratuito rilasciata in favore di altra associazione per la realizzazione di una mostra d'arte tenutasi presso il Complesso Monumentale di San Giovanni nel mese di gennaio 2024.¹

Nel richiamato caso del MAC fest, l'Amministrazione comunale ha impedito, in base a una scelta discrezionale e non motivata, la somministrazione per fini di autofinanziamento presso le strutture pubbliche richieste per lo svolgimento dell'iniziativa, nonostante la

¹ Delibera di Giunta n. 236 del 22/12/2023



disponibilità espressa al pagamento del canone di concessione e la comprovata assenza di impedimenti derivanti dai regolamenti regionali e comunali vigenti, nel rispetto della legge e a fronte della presentazione dell'apposita SCIA.

Negare alle associazioni del Terzo Settore la possibilità di svolgere attività di autofinanziamento può tradursi in un danno economico per la Città, considerato che il *niet* opposto dall'Amministrazione ha comportato per l'associazione la rinuncia a una delle strutture e il mancato introito per l'Ente comunale di migliaia di euro di concessione spettanti.

L'intervento si rende, quindi, necessario per formalizzare un processo chiaro e trasparente tra l'Ente, le associazioni del Terzo Settore e la cittadinanza tutta, al fine di evitare dispersioni di risorse, pianificare in tempi utili e con certezza gli spazi che ospiteranno le rassegne e limitare la discrezionalità dirigenziale nelle scelte.

2. L'uso temporaneo di immobili comunali

L'attuale disciplina relativa all'utilizzo temporaneo di immobili comunali appare quantomeno nebulosa.

I provvedimenti di concessione temporanea di immobili rilasciati dall'ente comunale fanno riferimento alla delibera di G.C. n. 140/2022, la quale, se da un lato si lascia apprezzare per la previsione di una tariffa oraria accanto a quella giornaliera, d'altro lato risulta essere troppo essenziale, limitandosi a stabilire che la durata della concessione non potrà eccedere i 15 giorni consecutivi; che le concessioni verranno rilasciate senza l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di concessioni limitate nel tempo; e che la Giunta comunale potrà autorizzare, mediante apposita deliberazione, di volta in volta, la deroga al pagamento della tariffa, nonché la sua riduzione, in virtù del particolare interesse pubblico sotteso alla realizzazione dello scopo della concessione. In tale ultima ipotesi, il concessionario non potrà però prevedere un biglietto di ingresso all'immobile oggetto di concessione.

La delibera n. 140/2022 non designa un procedimento con precisi termini di risposta; né tantomeno fissa i criteri in base ai quali dovrà essere rilasciata la concessione nel caso in cui pervengano, da parti diverse, più istanze aventi ad oggetto i medesimi immobili nelle medesime date o fasce orarie. Ne deriva una generale situazione di incertezza, incompatibile con l'organizzazione di qualunque tipo di manifestazione, la quale, al contrario, necessita di riscontri in tempi certi. In secondo luogo, la delibera non individua criteri oggettivi in base ai quali l'Amministrazione potrà disporre la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone, rimettendo la decisione alla Giunta Comunale, sulla base di una valutazione discrezionale della meritevolezza dello scopo della concessione. Si tratta di una scelta non irreprensibile, considerato che l'art. 12 l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo stabilisce che l'Amministrazione deve predeterminare i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone



ed enti pubblici e privati. In altri termini, i possibili beneficiari devono essere posti in condizione di conoscere *ex ante* i criteri in base ai quali verranno concessi i vantaggi economici, non essendo a tal fine sufficiente l'adozione di una motivazione *ex post*, né, tantomeno, il ricorso a mere formule di stile quali, ad esempio, "*ritenuto che la manifestazione in oggetto sia un evento di particolare spessore*", pur presenti in alcune delibere adottate dalla Giunta Comunale; infatti, il ricorso a formule di questo tipo non fornisce elementi utili a comprovare la meritevolezza dell'iniziativa oggetto di riduzione/esenzione e, di conseguenza, non consente di verificare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono connotare l'azione amministrativa. Né, tantomeno, si può obiettare che si tratti di concessioni di scarso rilievo economico, considerato che, per alcuni degli immobili elencati, la tariffa per più giorni di concessione può ammontare anche a diverse migliaia di euro.

Disposizioni in tema di uso temporaneo degli immobili comunali si rinvengono anche nel regolamento che disciplina la concessione del patrocinio e di benefici economici ad enti ed associazioni, adottato con deliberazione di C.C. n. 49/2007. Si tratta di disposizioni che, sebbene formalmente ancora in vigore, risultano, allo stato, del tutto inapplicate. In particolare, il regolamento prevede la possibilità che l'Amministrazione comunale conceda l'uso di spazi di sua proprietà ad artisti, enti e/o associazioni per finalità culturali, artistiche o di spettacolo, eventualmente anche applicando una riduzione sulle tariffe o addirittura all'esenzione dal pagamento. La concessione viene rilasciata dal competente Dirigente, e i locali, anche per mostre e rassegne, non possono essere concessi per un periodo superiore a 15 giorni. Se l'interessato intende chiedere la riduzione/esenzione della tariffa (o altro beneficio di tipo economico), l'istanza per l'uso dei locali dovrà essere presentata entro termini particolari fissati dal regolamento stesso; viceversa, è sufficiente che l'istanza sia presentata entro 45 giorni dalla data di svolgimento dell'evento. Scaduti i termini perentori per la richiesta dei benefici economici, il Dirigente, coadiuvato da una Commissione consultiva, provvede a formare la graduatoria finale delle proposte pervenute, sulla base di una serie di criteri, tra cui la particolare rilevanza scientifico/culturale dell'iniziativa proposta, la sua originalità, innovatività e creatività, le sue ricadute sociali e turistiche.

Dalle considerazioni svolte fin qui discende un quadro molto confuso, che non consente al/la cittadino/a di individuare con facilità il corretto iter per la realizzazione di eventi culturali all'interno dei locali comunali. Per tali ragioni, appare indispensabile un intervento civico volto a riordinare la materia, con l'adozione di un nuovo regolamento volto a disciplinare compiutamente il procedimento per il rilascio di concessioni temporanee degli immobili a soggetti che dovessero farne richiesta, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la parità di trattamento di casi analoghi.

3. Il Coinvolgimento delle Parti sociali

Un simile intervento dovrà necessariamente essere condiviso dal maggior numero di associazioni, enti, realtà e persone. Tutta la cittadinanza è direttamente o indirettamente



interessata dalle sorti di un tale progetto, poiché le rassegne culturali, le manifestazioni e gli eventi rappresentano un punto di forza per il territorio su cui insistono.

Il regolamento dovrà, dunque, costituire oggetto di discussione con tutta la cittadinanza. È intenzione dei promotori dell'iniziativa redigere i punti salienti e una bozza del regolamento da poter trasmettere alle realtà interessate per potere discutere nel corso di un'assemblea pubblica l'ambito di applicazione e il testo definitivo.

4. La Petizione

Il regolamento in questione dovrà essere proposto mediante lo strumento della petizione. Il Testo unico degli enti locali (TUEL) consente ai cittadini di partecipare attivamente all'azione delle P.A. a livello locale, stabilendo, all'art. 8, comma 3, che negli statuti Comunali devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Inoltre, possono essere previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

Lo Statuto comunale di Cava de' Tirreni dedica alla partecipazione popolare numerose disposizioni, contenute nel Titolo II, Capo I.

Tra questi, lo strumento che più si adatta all'iniziativa proposta è quello della petizione. L'art.15 dello Statuto comunale, rubricato "Partecipazione dei cittadini", prevede espressamente che i cittadini, gli stranieri e gli apolidi, singoli o associati, possono presentare reclami, istanze e proposte senza particolari formalità, purché redatte per iscritto ed in lingua italiana; le petizioni presentate da almeno 500 tra cittadini residenti, stranieri e apolidi (purché domiciliati nel Comune), dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono assegnate dal Sindaco al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere notificata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa ai primi tre firmatari della petizione. Prima che la decisione sia assunta, costoro hanno diritto di essere sentiti dal Sindaco e/o dal competente organo per illustrare le proprie ragioni.

Pertanto, la formulazione di una petizione sottoscritta da almeno cinquecento residenti impone all'organo collegiale competente di pronunciarsi nel merito.

**MACASS APS
CO.BE.CO**